

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica dell'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Nell'allegato II, capitolo 1, della direttiva 92/118/CEE, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/339/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, secondo comma,

«a) provengono da un paese terzo che figura nell'elenco:

- i) di cui all'articolo 9 della direttiva 91/494/CEE per le carni di pollame,
- ii) di cui all'articolo 16 della direttiva 92/45/CEE per le carni di selvaggina,
- iii) di cui all'allegato I, capitolo 11 della presente direttiva per le carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento,

considerando che l'applicazione delle disposizioni previste ha creato difficoltà per le importazioni di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno modificare tali disposizioni;

oppure provengono da un paese terzo che figura nell'elenco di cui alla parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE. In tal caso devono essere stati sottoposti a un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00. Tuttavia, per i prodotti a base di carni di una specie diversa dai suini, questo trattamento può essere sostituito da un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70°C.»

considerando che con tali modifiche si prevede la possibilità di fissare un elenco dei paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti suddetti;

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che per maggiore chiarezza è opportuno rielaborare l'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE;

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) Vedi pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.